

T.A.R. LAZIO
UFFICIO COPIA
DIRITTI ASSULTI CON
LAVORO SULLA RICHIESTA

N. 1893/11
REG.PROV.CAU.
N. 08098/2011 REG.RIC.



IL FUNZIONARIO

M. Loria


R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA



sul ricorso numero di registro generale 8098 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ignazio De Lucia, Antonella Tafuri, Giovanna Francesca Faraone Mennella, Maria Esposito, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Bonito, con domicilio eletto presso Angelo Bonito in Roma, Via Marco Papio, 15;

contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del Decreto, datato 13.07.2011 n. 56 del 15.07.2011 avente ad oggetto la "mancata ammissione al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado,

secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi”;

quanto ai motivi aggiunti:

del decreto prot. n. AOODRCA9248 del 18 dicembre 2014 del direttore generale dell'USR Campania con il quale è stata adottata la graduatoria generale di merito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento dei dirigenti scolastici bandito con decreto del direttore generale del dipartimento dell'istruzione datato 31.07.2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2011;

del medesimo provvedimento nella parte in cui ha dichiarato i vincitori candidati entro il numero dei posti messi a concorso con esclusione degli ammessi con riserva in virtù di provvedimenti cautelari del T.A.R. Lazio;

della graduatoria generale di merito nella Regione Campania allegata al decreto del 18/12/2014 sopra citato nella parte in cui colloca la ricorrente alla posizione n. 52 con punteggio totale di 78,70 su 120, risultante dalla sommatoria del voto delle prove scritte di quello conseguito all'esito della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli culturali e ai titoli di servizio e professionali;

del provvedimento datato 18.12.2014 con il quale, nell'avvisare della pubblicazione sul sito web della direzione generale del decreto di approvazione della graduatoria definitiva, si informava la ricorrente del suo inserimento “con riserva” nella citata graduatoria;

di ogni altro atto, provvedimento presupposto, connesso collegato e consequenziale.





Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto della dichiarazione a verbale relativa alla permanenza dell'interesse alla decisione, sia cautelare che di merito sui motivi aggiunti, da parte della sola ricorrente Antonella TAFURI;

Rilevato che l'istanza cautelare presenta elementi di fondatezza con riguardo alla apposizione della "riserva" relativamente alla citata ricorrente;

Ritenuto, inoltre, che va fissata l'udienza per la definizione nel merito del ricorso, disponendo in vista della stessa l'integrazione del contraddittorio con riferimento ai vincitori utilmente inclusi nella graduatoria che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati, può disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, avendone fatto richiesta il difensore di parte



ricorrente anche nella modalità telematica;

Visto l'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l'art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

2



3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente



ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo,

82

decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, infine, di compensare le spese di questa fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto ordina all'USR competente di inserire la ricorrente per la quale permane l'interesse, nella graduatoria di merito senza la formula della "riserva".

Autorizza la notificazione per pubblici proclami nei termini indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 aprile 2106.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è

depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Emanuela Loria

IL PRESIDENTE


Giuseppe Caruso

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24-6-15

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE 3

24-6-15
Luigi Scattolone
Boi

[Signature]
IL SEGRETARIO

TRIBUNALE / CIRCOLO DI LEGALIZZAZIONE

È copia conforme all'originale che si
rilascia al signor / signora a richiesta
di.....

Sono fascicoli n.
Roma 12 MAG 2015
Il Funzionario Responsabile

[Signature]